

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA****DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

OGGETTO: PROVVEDIMENTO D'ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI PER DECESSO DEL TITOLRE, EX ART. 2 D.P.R. 23 LUGLIO 2004, N. 247 E ART. 40 D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76

Il Conservatore del Registro delle Imprese

visto l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 che ha istituito il Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c. presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

visto il regolamento di attuazione del Registro delle Imprese emanato con D.P.R. del 7 dicembre 1995, n. 581;

visto il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese" e, in particolare, l'art. 2 ai sensi del quale si procede con la cancellazione d'ufficio delle imprese individuali dal registro delle imprese, quando l'Ufficio accerta, anche a seguito di segnalazione da parte di un altro pubblico ufficio, la circostanza del decesso dell'imprenditore;

vista la propria determinazione n. 3 del 09.05.2023, con la quale è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio delle imprese individuali ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 247/2004, per decesso dell'imprenditore;

considerato che la determinazione di avvio del procedimento è stata pubblicata, con il relativo allegato A contenente l'elenco di n. 104 imprese individuali destinatarie del provvedimento, all'Albo Camerale online per 45 giorni consecutivi ossia dal 10 maggio 2023 al 24 giugno 2023;

preso atto che alla data odierna non è stato fornito alcun riscontro da parte delle imprese destinatarie del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese - ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 247/2004 - per decesso del titolare accertato tramite l'Anagrafe Popolare della Popolazione Residente;

valutato, pertanto, a seguito dell'istruttoria dell'Ufficio, di iscrivere la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese per n. 104 imprese individuali indicate nell'allegato "A";

visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l'art. 40, comma 1, che prevede che "il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'art. 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del Conservatore";

assunto che le citate norme attengono ad un procedimento di cancellazione semplificativo, funzionale all'esigenza di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridico-economiche presenti nel Registro delle Imprese, al fine di renderle quanto più conformi alla realtà economica ed imprenditoriale locale;

verificato che la quasi totalità delle imprese in questione non è titolare di un domicilio digitale valido a cui notificare le comunicazioni inerenti il procedimento di cancellazione e che, di conseguenza, le comunicazioni dovrebbero perfezionarsi a mezzo raccomandata A.R.;

richiamato l'art. 8, comma 3, della legge 241/1990 che prevede, nel caso in cui l'elevato numero dei destinatari renda la comunicazione personale non attuabile o particolarmente gravosa, la possibilità per l'amministrazione di provvedere a rendere noti i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;

ritenuto che la norma sopra citata possa trovare applicazione nell'ipotesi di un procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto destinato a una pluralità di imprese che presentano la stessa situazione di irregolarità giuridico-amministrativa;

vista la legge n. 69 del 18.06.2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione *on line* sul sito istituzionale delle amministrazioni procedenti, e preso atto che l'albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

considerato inoltre che il Giudice del Registro delle imprese di Pavia con proprio decreto n. 1946 del 23.09.2021 ha disposto che l'ufficio del Registro delle imprese di Pavia proceda alle notificazioni dei procedimenti di cui al D.P.R. n. 247/2004 e destinati contemporaneamente a un'ampia pluralità di soggetti mediante la loro pubblicazione per almeno trenta giorni consecutivi sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Pavia nella sezione dedicata all'Albo *on line* di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009;

valutato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, che la pubblicazione all'Albo *on line* della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo abbia consentito di diffondere la notizia della procedura avviata d'ufficio e costituisca altresì valida ed efficace modalità di comunicazione del provvedimento di cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 247/2004;

considerato che tale modalità consente una notevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendo attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta postale, assicurando così un celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

per quanto sopra premesso e esposto,

D E T E R M I N A

1. l'iscrizione d'ufficio della cancellazione delle imprese individuali per decesso dei titolari delle imprese (art. 2 del D.P.R. n. 247/2004) elencate nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di notificare il presente atto e l'elenco delle imprese destinatarie (Allegato A), ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990 e in conformità alle indicazioni fornite dal Giudice del Registro, mediante pubblicazione all'Albo camerale on line per n. 30 giorni continuativi, ossia dal 18 luglio 2023 al 17 agosto 2023;
3. che la disposizione di cancellazione non abbia corso nei confronti delle imprese - di cui all'elenco allegato - per le quali sia chiesta autonomamente la cancellazione dal registro delle imprese o sia comunicata la continuità dell'impresa artigiana, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 443/1985.
4. dal 17 agosto 2023 decorrerà l'ulteriore termine di quindici giorni entro cui può essere presentato ricorso contro il presente provvedimento al Giudice del Registro delle Imprese, presso il Tribunale di Pavia, ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.L. n. 76/2020.

IL CONSERVATORE

Dr. Enrico Ciabatti

(Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)